

proposta di legge n. 143

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Marconi, Rapa, Talè, Giacinti, Mastrovincenzo,
Biancani, Traversini, Giancarli, Urbinati, Micucci, Minardi, Volpini

presentata in data 26 maggio 2017

SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce da un'analisi del contesto drammaticamente molto chiara.

Nel 2014 il tasso di occupazione della popolazione fra i 15 e i 64 anni era in Italia inferiore di circa 8 punti percentuali rispetto alla media europea (fonte EUROSTAT). Tra l'altro questo dato è molto lontano dall'obiettivo che l'Unione europea è chiamata a raggiungere in base a quanto stabilito nella strategia Europa 2020, pari al 75% per la fascia di età compresa fra i 20 e i 64 anni. Inoltre il tasso di disoccupazione giovanile ha superato il 40% e il nostro paese è uno di quelli in cui si registra il maggior aumento di NEET (giovani che non studiano, né lavorano).

La popolazione attiva senza lavoro, inoltre, continua ad aumentare anche nella nostra regione. Da recenti elaborazioni prodotte dal Centro Studi Cna e Confartigianato Marche su dati Istat, i disoccupati nella nostra regione nel 2016 erano 73.526, con un aumento di 4.491 unità rispetto all'anno precedente.

A ciò si aggiunge quanto emerge dal rapporto ISTAT 2016 sulla povertà in Italia, basato sui dati del 2015: tendenzialmente la povertà sta diventando "inversamente proporzionale all'età" in quanto l'incidenza più alta di poveri si è recentemente registrata nelle classi di età più basse. Ciò non vuol dire che siano scomparse le situazioni di estrema difficoltà fra gli anziani pensionati ma è del tutto evidente la pessima novità: il persistere della carenza di lavoro penalizza pesantemente sia i giovani in cerca di prima occupazione che gli adulti che hanno perso il lavoro e necessitano di ricollocarsi.

Da qui la presente proposta, che individua nel sostegno alla creazione di posti di lavoro il principale strumento di contrasto all'esclusione sociale per motivi economici, considerato che lo scivolamento verso condizioni di marginalità sociale è ormai frequente fra quei cittadini in età lavorativa che non riescono ad entrare o rientrare nel mercato del lavoro e che spesso hanno a carico familiari minori.

D'altro canto nella consapevolezza della descritta situazione anche nazionale, l'Italia (a dire il vero in netto ritardo rispetto ad altri Paesi) ha avviato da tempo politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introducendo fra l'altro misure volte a sostenere i redditi delle persone e delle famiglie, abbinate ad interventi di inclusione attiva dei soggetti finanziati, per condurli ad una graduale conquista dell'autonomia economica.

Tra queste misure ricordiamo il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) che, dopo una sperimentazione nelle grandi città, dal 2016 è

stato esteso a tutto il territorio nazionale. Inoltre è stata recentemente approvata la legge 17 marzo 2017, n. 33 che contiene la delega al Governo ad emanare i decreti legislativi per introdurre il reddito di inclusione, una misura permanente di contrasto alla povertà che rientrerà fra i livelli essenziali delle prestazioni.

Il legislatore regionale, per quanto di competenza, non può non tentare di dare una risposta, seppur parziale, alla perdurante crisi economica, soprattutto legata alla mancanza di lavoro e conseguentemente al dilagare della precarietà e del rischio di povertà per un crescente numero di famiglie.

La presente proposta vuole inserirsi nel quadro nazionale di interventi, partendo dal ridisegnare il sistema di ammortizzatori sociali e di politiche attive del lavoro.

In particolare si vuole focalizzare l'attenzione sui soggetti che faticano ad inserirsi nel mercato del lavoro estendendo ad essi la possibilità di ottenere un sostegno economico condizionato comunque alla ricerca attiva di un'occupazione. Infatti l'idea fondante del presente intervento normativo è che l'occupabilità delle persone è strumento principe anche della lotta alla povertà.

La presente proposta legislativa, oltre ad introdurre contenuti normativi nuovi, vuole rappresentare anche un nuovo modello di politiche di bilancio. L'impostazione che presuppone è infatti lo sforzo di convogliare gli interventi originariamente inseriti in politiche settoriali verso finalità più complesse che, nell'articolazione degli strumenti attuativi, includono anche quelli settoriali già finanziati, utili però al raggiungimento di un obiettivo più generale.

Nello specifico di questa legge, lo stato di disagio socio-economico ed il rischio di scivolamento nella condizione di povertà, che si vogliono fugare con la misura introdotta, comportano il superamento di difficoltà legate soprattutto alla situazione lavorativa e conseguentemente a quella sociale delle famiglie. La norma diventa quindi il catalizzatore delle risorse disponibili nel settore del sostegno all'occupazione e in quello sociale, convogliandole in un unico intervento, così da poter gestire una dotazione finanziaria che produca un effettivo cambiamento sociale: l'accompagnamento dei cittadini in situazioni di rischio di povertà verso una indipendenza economica, attraverso la valorizzazione delle loro professionalità. Componente monetaria e componente di ricerca attiva del lavoro sono i due pilastri complementari dell'intervento, che rafforzano reciprocamente gli effetti prodotti da ciascuno.

Il testo consta di 16 articoli.

Con l'articolo 1 viene esplicitata la finalità della

legge, volta a valorizzare le capacità lavorative degli individui ai fini del raggiungimento dell'autonomia e del contrasto alla povertà.

Con l'articolo 2 sono previsti gli strumenti per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati. Essi sono un sostegno economico e interventi per favorire la ricerca attiva del lavoro da parte dei beneficiari. Tali strumenti vanno comunque inseriti nella cornice già delineata delle politiche regionali, statali e europee di settore.

L'articolo 3 definisce puntualmente l'intervento evidenziando la componente "passiva" consistente in un'erogazione monetaria e quella "attiva" vale a dire un progetto di inclusione lavorativa e sociale che scaturisce da un accordo fra il beneficiario e le istituzioni che lo accompagneranno in questo percorso verso il superamento della situazione di difficoltà.

Con l'articolo 4 vengono individuati i beneficiari. Innanzitutto ci si rivolge a nuclei familiari, anche monopersonali con ISEE inferiore a 6.000,00 euro.

Vengono inseriti un requisito inerente la cittadinanza, uno relativo al periodo di residenza ed uno sulla situazione di disoccupazione. A questo proposito si sottolinea la scelta di voler sostenere coloro che, pur non avendo i requisiti di "debolezza" del nucleo familiare previsti per il SIA (un componente minorenni, un disabile o una donna in stato di gravidanza) si trovano comunque in una situazione di difficoltà legata all'assenza di una occupazione stabile. Per evitare che il sostegno finanziario crei situazioni con effetti distorsivi rispetto alla finalità, si prevede l'incompatibilità con la NASpl, l'ASDI, il SIA e qualsiasi ammortizzatore sociale legato alla disoccupazione involontaria.

Nell'articolo 5 viene esplicitata la quantificazione del sostegno che dovrà essere pari alla differenza tra il valore soglia di accesso e l'ISEE del nucleo familiare.

L'articolo 6 prevede che le domande devono essere presentate ad uno sportello dedicato presso i Centri per l'impiego. La scelta di questa impostazione deriva dalla volontà di individuare precocemente le situazioni di persone pronte per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, in possesso di capacità professionali già acquisite o tramite precedenti esperienze lavorative o tramite percorsi di istruzione superiore o universitaria. Quindi per i nuclei nei quali il disagio è causato esclusivamente da una assenza di occupazione, pur in presenza di capacità lavorative immediatamente "spendibili" sul mercato del lavoro, si vuole attivare tempestivamente un percorso pratico-formativo che faciliti l'inserimento o il reinserimento occupazionale. Il funzionamento

dello sportello è garantito dalle risorse umane e strumentali già assegnate ai Centri per l'Impiego.

Le situazioni che invece evidenziano un disagio economico legato anche a problematiche di tipo sociale saranno prese in carico dai Comuni per la realizzazione di un progetto di inclusione lavorativa e sociale più articolato.

I beneficiari, a fronte del sostegno economico, sono chiamati ad essere protagonisti del percorso di riduzione del rischio di marginalità socio-economica. Infatti il successivo articolo 7, dedicato agli obblighi dei beneficiari, sancisce innanzitutto la sottoscrizione di un progetto di inclusione che prevede la frequenza di attività formative e lavorative.

Inoltre i beneficiari sono obbligati a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della situazione familiare per valutare la permanenza dei requisiti per l'accesso al sostegno.

La violazione di tali obblighi può comportare la sospensione o la revoca del beneficio così come stabilito nel successivo articolo 8.

L'articolo 9 detta norme sul progetto di inclusione lavorativa e sociale abbinato all'erogazione finanziaria, da sottoscrivere da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo. Con esso vengono individuati i percorsi di istruzione e formativi nonché le possibili azioni per l'inserimento lavorativo correlati ad un cronoprogramma di incontri con il servizio sociale territorialmente competente per il monitoraggio del progetto.

L'articolo 10 stabilisce che la definizione dettagliata di tutte le variabili della misura introdotta dalla presente legge (soglie economiche, requisiti anche patrimoniali, obblighi, coordinamento con altre misure di sostegno al reddito e contrasto alla povertà) nonché il loro successivo aggiornamento vengano effettuati con un regolamento emanato dalla Giunta.

Come previsto nell'articolo 11, si istituisce un Tavolo di coordinamento per monitorare l'andamento dell'attuazione della misura perché comunque la sua gestione coinvolge diverse istituzioni che devono necessariamente raccordarsi per garantire la realizzazione dei vari aspetti in cui si articola l'intervento.

Per il successo di una misura così complessa, in quanto chiamata a rispondere a situazioni di disagio molto diversificate, oltre che controllare la fluidità delle procedure impostate, attraverso il monitoraggio previsto all'articolo precedente, si ritiene fondamentale strutturare un'attività di valutazione che quantifichi lo stato di attuazione e permetta di focalizzare l'effettivo cambiamento sociale prodotto dall'intervento così da correggere prontamente i meccanismi che rendono più difficile la sua realizzazione. Partendo da una

relazione annuale della Giunta, l'Assemblea legislativa, attraverso le sue strutture ed eventuali consultazioni di referenti istituzionali, produrrà proposte di modifiche del regolamento. E' sostanzialmente questo il contenuto dell'articolo 12, contenente la clausola valutativa.

L'articolo 13 prevede che nei criteri di assegnazione delle risorse per gli interventi a favore della famiglia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/1998, la Giunta regionale attribuisca idonee priorità alle misure previste da questa legge.

Con l'articolo 14 si istituisce un fondo regionale allo scopo di realizzare la gestione integrata dei finanziamenti disponibili da diverse fonti per la realizzazione degli interventi. Tale fondo è alimentato dalle risorse previste per l'attuazione del POR FSE 2014-2020 e dalle risorse statali destinate alle stesse finalità di questa legge. Inoltre il fondo è alimentato da risorse proprie della Regione autorizzate nei singoli esercizi finanziari. Per quanto concerne gli oneri organizzativi si provve-

de con le risorse già stanziare nella programmazione europea e statale per il potenziamento delle strutture chiamate a gestire gli interventi di sostegno al reddito e contrasto alla povertà.

L'articolo 15 contiene le disposizioni finanziarie. Vengono individuati gli specifici stanziamenti che faranno parte del fondo che comunque sarà attivato dal 2018. In particolare: le risorse stanziare per l'attuazione del POR FSE destinate agli interventi di politiche attive del lavoro e le ulteriori risorse statali e regionali coerenti con le finalità della legge stessa.

Con l'articolo 16 viene abrogato l'articolo 21 della legge regionale 2/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" che prevede progetti speciali di inserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati privi di ammortizzatori, accompagnati anche da un'erogazione monetaria. Tale articolo è eliminato perché con la presente legge viene sistematizzato questo tipo di intervento, lì previsto come sperimentazione.

Art. 1*(Principi e finalità)*

1. In coerenza con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Regione promuove interventi integrati finalizzati alla attivazione degli individui, alla valorizzazione delle competenze e all'occupabilità come strumento principale per promuovere l'autonomia economica e contrastare la povertà.

Art. 2*(Strumenti attuativi)*

1. Per l'attuazione delle finalità di questa legge la Regione:

- a) istituisce il sostegno all'inserimento lavorativo;
- b) attua interventi di politiche attive per il lavoro.

2. La Regione coordina gli strumenti previsti al comma 1 con i programmi operativi di gestione dei fondi europei e le misure statali in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito, inserimento attivo e contrasto alla povertà.

Art. 3*(Sostegno all'inserimento lavorativo)*

1. Il sostegno all'inserimento lavorativo è un intervento rivolto a nuclei familiari, come definiti al comma 1 dell'articolo 4, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà attraverso:

- a) un progetto di inserimento lavorativo e sociale concordato con le istituzioni previste al comma 1 dell'articolo 9;
- b) un'erogazione monetaria temporanea.

Art. 4*(Beneficiari e requisiti di accesso)*

1. Possono accedere al sostegno i nuclei familiari, anche unipersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013, inferiore o uguale a 6.000,00 euro.

2. Almeno un componente del nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro

che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

- b) essere residente in regione da almeno ventiquattro mesi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo;
- c) avere un'età compresa fra i 30 e i 54 anni e trovarsi in stato di disoccupazione dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3. Con il regolamento previsto all'articolo 10 sono definiti gli ulteriori requisiti di accesso, relativi alla sfera patrimoniale dei beneficiari.

4. L'accesso al sostegno è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del d.lgs. 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).

5. Non possono accedere al sostegno i nuclei familiari nei quali un componente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.

6. I requisiti per l'accesso alla misura devono essere presenti al momento di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di erogazione della misura.

Art. 5*(Importo e durata)*

1. L'ammontare dell'erogazione monetaria è pari alla differenza tra il valore della soglia di accesso quantificata nell'articolo 4 e l'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei minori di diciotto anni appartenenti al nucleo familiare. Tale importo può essere individuato anche tramite scaglioni definiti sulla base del valore dell'ISEE stesso.

2. L'intervento è concesso per un periodo definito dal regolamento di cui all'articolo 10 e comunque non superiore a dodici mesi, superati i quali il sostegno potrà essere richiesto nuovamente dopo almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito, previa ridefinizione del progetto previsto all'articolo 9.

3. L'importo massimo mensile di cui al comma 1, il periodo di interruzione di cui al comma 2 e la soglia ISEE di cui all'articolo 4 possono essere aggiornati nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 10, in riferimento agli esiti della valutazione prevista all'articolo 12.

Art. 6*(Istituzione dello sportello S.I.L. e modalità di accesso al sostegno)*

1. E' istituito presso ogni Centro per l'impiego lo Sportello S.I.L. al quale un componente del nucleo familiare presenta la domanda di accesso al sostegno.

2. Lo sportello verifica la possibilità di attivazione immediata di strumenti attuativi delle politiche attive per il lavoro e, in tal caso, gestisce direttamente il procedimento di assegnazione del sostegno, o trasmette la domanda al Comune territorialmente competente, qualora sia necessaria anche una presa in carico sociale del nucleo.

3. La domanda è presentata mediante apposito modello corredato delle dichiarazioni, individuate nel regolamento di cui all'articolo 10, attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.

Art. 7*(Obblighi dei beneficiari)*

1. Il richiedente e tutti i componenti maggiori del nucleo familiare che sia risultato beneficiario del sostegno devono sottoscrivere il progetto previsto all'articolo 9.

2. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio presso il quale ha presentato la domanda ogni variazione della situa-

zione del nucleo familiare sia rispetto alla composizione del nucleo, in relazione a quanto dichiarato ai fini ISEE, sia rispetto a qualsiasi variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare.

3. Con il regolamento previsto all'articolo 10 sono definite le modalità di espletamento degli obblighi indicati ai commi precedenti e sono individuati ulteriori eventuali obblighi.

Art. 8

(Decadenza e sospensione del beneficio)

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto di fruizione del sostegno nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione del progetto previsto all'articolo 9;
- b) reiterate violazioni degli obblighi specificamente assunti nel progetto di inserimento lavorativo e sociale;
- c) comportamenti, da parte dei componenti del nucleo familiare, inconciliabili con il progetto previsto all'articolo 9, come disciplinati nel regolamento di cui all'articolo 10;
- d) mancata comunicazione prevista all'articolo 7, comma 2.

2. In caso di violazione degli obblighi definiti nel progetto previsto all'articolo 9 il beneficio economico viene sospeso.

3. È affidato al Servizio sociale territoriale del Comune o dell'Unione dei Comuni il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti nel progetto di inserimento lavorativo e sociale assunti da parte del nucleo familiare beneficiario, nonché l'eventuale emergere di una causa di decadenza o sospensione.

4. Il Servizio sociale territoriale, nelle ipotesi di decadenza o sospensione di cui ai commi 1 e 2, si attiva secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 9

(Progetto di inserimento lavorativo e sociale)

1. Il progetto di inserimento lavorativo e sociale è un accordo in forma scritta, sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, dai rappresentanti del Servizio sociale territoriale del Comune competente e del Centro per l'impiego.

2. Il progetto è finalizzato all'inserimento lavorativo e sociale della famiglia ed alla riduzione dei rischi di marginalità sociale della stessa.

3. Nel progetto sono individuate le misure da attuare per raggiungere gli obiettivi previsti al comma 2. In particolare sono definiti:

- a) le azioni di ricerca attiva di lavoro;

- b) le attività finalizzate all'acquisizione di competenze e le attività formative nel contesto della ricerca attiva di lavoro;
- c) le disponibilità all'accettazione di congrue offerte di lavoro;
- d) i percorsi scolastici o di orientamento e formazione professionale dei minori;
- e) il cronoprogramma degli incontri con il Servizio sociale territorialmente competente per monitorare l'andamento del progetto.

4. Fra le misure previste al comma 3, possono essere incluse anche borse lavoro concesse ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). In tal caso, il possesso dei requisiti di accesso agli interventi disciplinati da questa legge costituisce titolo di priorità.

5. Nel progetto sono individuate anche le cause di decadenza e sospensione della misura derivate dalla violazione degli impegni assunti dal nucleo familiare beneficiario.

Art. 10 (Regolamento)

1. La Giunta regionale stabilisce con regolamento regionale le modalità attuative di questa legge, previo parere della Commissione assembleare competente e del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il regolamento definisce almeno:

- a) la durata e l'importo massimo mensile del sostegno all'inserimento lavorativo;
- b) la soglia ISEE di cui all'articolo 4 per l'accesso al beneficio;
- c) il valore massimo degli altri trattamenti economici di cui al comma 4 dell'articolo 4 compatibile con il sostegno all'inserimento;
- d) gli ulteriori requisiti di accesso, relativi alla sfera patrimoniale dei beneficiari previsti al comma 3 dell'articolo 4;
- e) il modello e le relative dichiarazioni da presentare per la domanda di accesso al sostegno;
- f) gli obblighi dei beneficiari e le modalità di espletamento degli stessi;
- g) i casi di decadenza e sospensione della misura, derivati dalla violazione degli impegni assunti dal nucleo familiare beneficiario;
- h) i provvedimenti conseguenti l'accertamento delle cause di decadenza o sospensione del beneficio;
- i) le modalità di coordinamento tra il sostegno all'inserimento e le altre misure citate nel comma 2 dell'articolo 2.

3. Il regolamento viene aggiornato in base ai

risultati dell'attività di valutazione prevista all'articolo 12.

4. Il regolamento viene emanato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 11

(Tavolo di coordinamento)

1. Presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche attive del lavoro è istituito il Tavolo di coordinamento interistituzionale fra la Regione e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge, ai fini del monitoraggio dell'attuazione degli strumenti indicati all'articolo 2 e dei risultati.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) tipologia dei beneficiari del sostegno di inserimento per fasce di ISEE, tipologia di nucleo familiare, precedenti attività formative e lavorative, residenza dettagliata a livello comunale divisi in base alla ripartizione preliminare delle domande fra la gestione diretta degli sportelli S.I.L. e quella comunale;
- b) tipologia delle misure di inserimento lavorativo attivate tramite i progetti previsti all'articolo 9;
- c) grado di soddisfacimento delle richieste, sia rispetto al numero delle domande che rispetto ai potenziali destinatari;
- d) ammontare delle risorse impiegate, distinte per tipologia di intervento e per fonte di finanziamento;
- e) eventuali criticità emerse sia nella individuazione dei beneficiari che nella realizzazione delle misure.

2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate eventuali consultazioni con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul territorio regionale, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi per eventuali modifiche del regolamento.

Art. 13

(Disposizioni di attuazione)

1. Tra gli interventi previsti dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della fami-

glia), sono ricomprese anche le misure di sostegno all'inserimento lavorativo disciplinate dall'articolo 3 di questa legge.

2. Nell'attuazione dell'articolo 3 della l.r. 30/1998, nel contesto dei finanziamenti assegnati agli interventi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale attribuisce idoneo criterio di priorità a tali misure.

Art. 14

(Istituzione del fondo SIL)

1. E' istituito il fondo regionale per il sostegno all'inserimento lavorativo, denominato fondo SIL, finalizzato all'attuazione delle misure previste da questa legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse regionali, statali ed europee destinate alle politiche attive del lavoro e al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono le risorse europee, nazionali e regionali afferenti al fondo indicato all'articolo 14.

2. Per l'anno 2018 si provvede come di seguito specificato:

- a) per euro 5.000.000,00 mediante impiego delle risorse europee POR FSE 2014/2020 intervento 8.1 già iscritte a carico della Missione 15 - Programma 04 - del bilancio di previsione 2017/2019;
- b) con i fondi statali in quanto compatibili con le finalità di questa legge e con le risorse regionali che verranno autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. Per l'anno 2019 si provvede come di seguito specificato:

- a) per euro 5.000.000,00 mediante impiego delle risorse europee POR FSE 2014/2020 intervento 8.1 già iscritte a carico della Missione 15 - Programma 04 - del bilancio di previsione 2017/2019;
- b) con i fondi statali in quanto compatibili con le finalità di questa legge e con le risorse regionali che verranno autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. A decorrere dall'anno 2020 si provvederà con le risorse relative alla programmazione comunitaria POR FSE, con i fondi statali in quanto compatibili con le finalità di questa legge e con le risorse regionali che verranno autorizzate annual-

mente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Art. 16

(Abrogazione)

1. L'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è abrogato.